



Decreto Dirigenziale n. 37 del 11/11/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CAVA DI CALCARE ALLA LOCALITA' VALLE SPAGNOLA IN COMUNE DI ALIFE (CE) -
ORDINE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' (ART.26, CO.3, L.R. 54/85 S.M.I.)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, nel 2003, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*;
- d. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.).

PREMESSO ALTRESI':

- a. che la ditta individuale PALOMBA Antonino è stata esercente di attività estrattiva presso la cava di calcare sita alla località Valle Spagnola nel comune di Alife (CE);
- b. che, con decreto dirigenziale n.14388 del 29.10.1998, il Genio Civile di Caserta ha qualificato la cava in epigrafe "dismessa" ordinando alla ditta Palomba Antonino di presentare un progetto di recupero dell'area da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio, con conseguente divieto di esercire qualsivoglia attività estrattiva;
- c. che con l'entrata in vigore, nell'anno 2003, del richiamato *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*, le attività di recupero del sito estrattivo *de quo* sono disciplinate da tale strumento normativo e rientrano, dall'anno 2008, nelle competenze della richiamata Agenzia.

CONSIDERATO:

- a. che, in data 3 novembre 2015, personale dello scrivente Ufficio ha svolto, congiuntamente al Corpo Forestale dello Stato, sopralluogo accertativo di eventuali attività in corso presso il sito di cava in oggetto;
- b. che al momento dell'accertamento erano in atto attività di scavo di materiale calcareo, contestualmente caricato su un autocarro per essere trasportato presso un impianto produttivo connesso per le successive fasi di lavorazione e di trattamento;
- c. che, a seguito di esplicita richiesta del personale di controllo in merito al provvedimento che autorizzasse tali attività estrattive, il rappresentante della Ditta ha consegnato il Permesso di Costruire n.5227 del 22.04.2014 rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Alife (CE) ai sensi del D.P.R. 06/06/2001, n.380;
- d. che tale Permesso di Costruire si riferisce all'istanza acquisita al protocollo comunale n.5828 del 12.05.2011 *"tesa ad ottenere il permesso di costruire per il recupero ambientale e consolidamento dei costoni rocciosi per il ripristino dell'attività agro turistica sull'area distinta in Catasto al Foglio n. 3 particelle 5117, 5118, 5132, 5133, 280, 286, 283, 175, 276, 172, 173, 165, 166, 224,179 e 319"*;
- e. che, in riferimento al citato Permesso di Costruire, la ditta ha dichiarato che con nota del 09.01.2015, indirizzata All'Ufficio Tecnico del Comune di Alife – Reparto Edilizia Privata ed all'Ufficio Archeologico del medesimo Ente Locale, ha comunicato l'inizio dei lavori a far data del 02.02.2015 comunicando, altresì, i nominativi del *Direttore dei Lavori dell'intervento edilizio* e del Coordinatore della sicurezza.

RILEVATO:

- a. che le attività accertate in sede di sopralluogo consistono in scavi di materiale calcareo, definito di seconda categoria ai sensi dell'art.2 del R.D. 29/07/1927, n.1443, e perciò si configurano come attività estrattive, in Regione Campania disciplinate dalla richiamata L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.;
- b. che l'atto esibito in sede di sopralluogo, consistente nel menzionato Permesso di Costruire n.5227/2014 rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Alife (CE) ai sensi del D.P.R. 06/06/2001, n.380, in virtù del quale la ditta stava eseguendo le accertate attività estrattive, è provvedimento amministrativo invalido ed inefficace (Capo IV-bis, L. n.241/1990 s.m.i.) ai fini dell'autorizzazione delle medesime attività poiché rilasciato da Autorità non competente ed ai sensi di altra norma disciplinante la materia edilizia;
- c. che, per tutto quanto sopra, le accertate attività di scavo del materiale calcareo sono da ritenersi abusive in quanto avvenivano in mancanza di idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente in materia di attività estrattive ai sensi della vigente normativa di settore.

RITENUTO:

- a. che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.26, comma 3, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"in ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratta di lavori abusivi"*;
- b. che, altresì, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente"*;
- c. che, a tal fine, si provvederà con separato atto a comminare alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa prevista del richiamato disposto dell'art.28 comma 1;

VISTO:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- b. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. il D.LGS. n.624 del 25/11/1996
- d. il D.LGS. n.165 del 30/03/2001
- e. le N.d.A. del P.R.A.E.
- f. la L.R. 15 del 11/08/2005
- g. la L.R. 1 del 30/01/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2015.0007252 del 10.11.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **ORDINARE**, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., la **sospensione *ad horas* di qualsiasi attività all'interno della cava dismessa di calcare sita alla località Valle Spagnola del Comune di Alife (CE), esercita dalla ditta individuale PALOMBA Antonino, residente in Alife (CE) alla Via Prov.le Piedimonte Sant'Angelo.**

2. **tale ordinanza di sospensione *ad horas* di qualsiasi attività presso la cava in epigrafe conferma e ratifica quanto disposto dal Responsabile P.O. "Attività Estrattive – Vigilanza Mineraria – PRAE" del Genio Civile di Caserta in sede di sopralluogo del 3 novembre 2015;**
3. con separato provvedimento sarà comminata alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i.
4. il presente decreto viene trasmesso in via telematica
 - 4.1. al Comune di Alife (CE) per conoscenza, competenza e per notifica al signor PALOMBA Antonino – in qualità di titolare della cava – residente in Via Prov.le Piedimonte Sant'Angelo nel medesimo Comune di Alife;
 - 4.2. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 4.3. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 4.4. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.5. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per conoscenza e competenza;
 - 4.6. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza
 - 4.7. alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), per conoscenza e competenza.
5. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
6. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo